

Rettifica del regolamento (CE) n. 820/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio per quanto concerne le possibilità di pesca del melù in talune zone

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 30 aprile 2004)

Il regolamento (CE) n. 820/2004 va letto come segue:

**REGOLAMENTO (CE) N. 820/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio per quanto concerne le possibilità
di pesca del melù in talune zone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2287/2003 consente di aumentare le possibilità di pesca comunitarie per il melù e l'aringa qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.
- (2) Le Isole Fær Øer e la Norvegia non hanno stabilito le possibilità di pesca massime per il melù per il 2004. L'Islanda ha stabilito possibilità di pesca a un livello di gran lunga superiore alle proprie catture passate dello stock in questione. Si può pertanto ritenere che tali paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile dello stock di melù.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Nell'attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di melù, è opportuno che la Comunità aumenti il proprio contingente di 350 000 tonnellate a titolo provvisorio nelle zone II (acque internazionali), IIa (acque CE), Mare del Nord (acque CE), V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, COPACE 34.1.1 (acque CE).

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2287/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I. B e I. C del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.